

"Usi: una fonte di legge autonoma per regolare i rapporti economici"



Questo inserto di Systema è dedicato al convegno, organizzato dalla Camera di Commercio di Ravenna per la presentazione della nuova "Raccolta provinciale degli Usi 2005", e si è tenuto il 24 settembre 2008 presso la Sala Cavalcoli.

La *Raccolta degli Usi della provincia di Ravenna* è uno strumento che ritengo sarà d'aiuto nella regolazione dei rapporti economici locali.

Questa pubblicazione è il risultato di un minuzioso lavoro svolto dai membri della Commissione provinciale costituita da rappresentanti di tutti i settori economici e produttivi, presieduta dal dottor Angelino Tarroni, che ringrazio per l'impegno e la professionalità dimostrati.

Con la revisione e l'aggiornamento della *Raccolta provinciale degli Usi* abbiamo adempiuto ad un compito tradizionalmente affidato alle Camere di Commercio sin dal 1934. Ma abbiamo anche agito con l'intenzione di creare una fonte autonoma e certa per la regolazione dei rapporti commerciali.

Sfogliando il libro ho notato quanti

articoli ancora oggi regolamentano il settore agricolo, origine dell'economia ravennate, tramandando vecchie usanze locali, ad esempio sullo scambio di manodopera tra imprenditori agricoli e coltivatori diretti.

È curiosa la cosiddetta vendita a piacimento: se un bovino è stato contrattato con la formula "a piacimento" il compratore può restituirlo entro otto giorni dall'acquisto con la formula "non mi piace", senza l'obbligo di precisare altro. E in questo caso il compratore riporta a sue spese l'animale sul posto di vendita.

Importanti novità riguardano anche gli usi marittimi, settore fondamentale nell'economia di questa provincia. A questo proposito è stato inserito un nuovo articolo in cui si afferma che il raccomandatario corrisponde, all'associazione di categoria a cui appartiene, i contributi suppletivi per l'approdo della nave previsti dalla tabella dell'associa-

zione e depositata presso la Camera di Commercio. Il mandante poi rimborsa al raccomandatario questi diritti.

Gli usi rappresentano quindi un naturale punto d'incontro e di mediazione tra le diverse esigenze degli operatori economici e possono contribuire, insieme agli strumenti di giustizia alternativa come la conciliazione e l'arbitrato, a dirimere in tempi veloci contrasti o disaccordi, con bassi costi e con soddisfazione reciproca tra le parti.

E proprio per promuovere queste tematiche la Camera di Commercio ha da tempo avviato stretti contatti con le associazioni e gli ordini professionali, oltre che con gli altri Enti pubblici del territorio, e recentemente con il Tribunale di Ravenna e con l'Ordine degli Avvocati.

Gianfranco Bessi
Presidente della Camera
di Commercio di Ravenna





Le consuetudini del territorio: il lavoro della Commissione camerale per la pubblicazione della Raccolta



Se la consuetudine non è costituita da norme scritte quali strumenti hanno i cittadini per conoscere gli usi vigenti nelle varie materie?

Già una legge del 1934 aveva assegnato alle Camere di Commercio il compito dell'accertamento e della revisione degli usi in materia civile in ambito locale, compito confermato e ulteriormente rafforzato dalla L.n.580 del 1993.

Ciò a conferma del disposto dell'art.9 delle Preleggi il quale, richiamando gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti ed organi a ciò autorizzati, stabilisce che essi si presumono esistenti fino a prova contraria. Il

giudice, quindi, è tenuto ad applicare ai casi sottoposti al suo esame gli usi risultanti dalle raccolte ed incombe alla parte che neghi la loro esistenza di fornire la prova contraria.

L'accertamento e la revisione periodica degli usi da parte delle Camere di Commercio avviene mediante l'incarico degli organi camerale ad apposite commissioni i cui componenti sono scelti fra i rappresentanti delle categorie agricole, artigiane, industriali, commerciali e del settore creditizio, oltre ad esperti giuridici (docenti universitari, avvocati, ecc.).

Il procedimento è disciplinato da decreti e circolari ministeriali e nel corso di esso si effettua una istruttoria consistente nell'assumere da enti pubblici e privati, da organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, istituzioni culturali, operatori commerciali ed agricoli e quant'altro tutto il bagaglio di informazioni e di elementi di prova necessari per accertare, sia quanto degli usi precedentemente registrati sia tuttora praticato o non sia caduto in desuetudine, sia se nuovi usi, aventi le caratteristiche richieste, siano venuti ad esistenza nell'intervallo temporale fra una compilazione e l'altra.

È tutto questo ciò che ha fatto la Commissione provinciale per la revisione degli usi vigenti, nominata dalla Giunta Camerale e che io ho avuto l'onore di presiedere. La Commissione ha iniziato i suoi lavori il 19 febbraio 2006 e dopo 14 sedute li ha conclusi il 17 aprile 2007, con una "appendice" al 13 settembre dello stesso anno per l'esame delle osservazioni pervenute dopo la pubblicazione della bozza. La precedente revisione degli usi provinciali era stata effettuata nell'anno 1995.

L'aggiornamento che si è ottenuto è il risultato di un lavoro articolato svolto dalla Commissione, che non ha ritenuto necessario procedere alla nomina di Comitati tecnici per alcune materie, ma si è suddivisa in cinque gruppi di studio.

A ciascun gruppo, i cui componenti sono stati scelti in considerazione delle specifiche competenze, sono state assegnate per l'esame analitico diverse materie raggruppate per affinità. I risultati di tale esame, svolto alla luce di tutte le informazioni richieste ai vari enti, associazioni ed istituzioni elencate nella Circolare Ministeriale che disciplina la revisione, è stato portato ogni volta alla



conoscenza della intera Commissione, che, dopo ampia discussione, ha adottato i provvedimenti conseguenti.

I lavori, che si sono uniformati alle vigenti disposizioni legislative e ministeriali (fondamentale la Circolare n.1695/G del 21 luglio 1964), hanno avuto come guida costante i principi in materia di usi contenuti negli artt.8 e 9 della Preleggi ed elaborati dalla dottrina civilistica, ammettendo soltanto quegli usi normativi formati attraverso una pratica costante, uniforme, generale ed ininterrotta accompagnata dal convincimento che l'osservanza di tale pratica sia necessaria ed obbligatoria.

Quanto agli usi c.d. "interpretativi", privi di efficacia vincolante ma utili ad interpretare la volontà delle parti contraenti in certi rapporti, si è provveduto ad inserirli anch'essi nella elencazione, adottando però un carattere di stampa diverso: il corsivo per i primi ed il normale per i secondi. I problemi che si sono presentati alla Commissione hanno riguardato soprattutto la prova della esistenza degli usi perché, ovviamente, non si poteva dar credito ad affermazioni di

enti, associazioni ed anche singoli privati che non fossero assistite da elementi di prova sicuri.

Applicando i criteri sopra indicati sono state disattese diverse richieste di riconoscimento di nuovi usi normativi, non essendo state offerte prove convincenti che i comportamenti indicati si fossero consolidati fino ad acquisire il carattere della necessità e della obbligatorietà.

Uno degli usi che ha offerto maggiori occasioni di discussione in seno alla Commissione è stato quello riguardante la misura della provvigione spettante ai mediatori in particolare nelle compravendite immobiliari.

Alla fine ha prevalso il riconoscimento di una misura più alta rispetto a quella della raccolta precedente, che aveva ritenuto opportuno mantenere fermi gli usi relativi alla provvigioni nei vari settori della mediazione.

In buona sostanza il lavoro della Commissione ha portato da un lato alla cancellazione o alla modifica di alcuni degli usi in precedenza riconosciuti e dall'altro all'inserzione di nuovi usi oramai consolidatisi nel tempo.

La maggior parte degli usi contenuti nella raccolta del 1995 è stata, però, confermata.

Del risultato conseguito va attribuito il merito alla competenza ed all'impegno profusi dai componenti della Commissione Provinciale, nonché alla collaborazione fornita dai Comuni della Provincia e dalle associazioni di categoria.

Un ringraziamento particolare va alla dott.ssa Anna Rita Morselli, che ha svolto le mansioni di segretaria della Commissione con costante impegno, diligenza ed intelligenza, sia nella fase preparatoria delle riunioni, sia in quella successiva, nonché alla dott.ssa Maria Cristina Venturelli, Vice Segretario Generale, che ha seguito i lavori della Commissione collaborando per la soluzione di alcuni problemi.

Infine ringrazio vivamente il Presidente della Camera di Commercio comm. Gianfranco Bessi e la Giunta Camerale per la fiducia accordatami.

Dott. Angelino Tarroni
Presidente
della Commissione Usi

Il ruolo delle Camere di Commercio nelle nuove dinamiche giuridiche



Com'è noto, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura sono enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza (di regola, quella provinciale), funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali (art. 1 L. 580/1993).

Le Camere di Commercio, singolarmente o in forma associata, possono tra l'altro:

a) promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra im-

prese e tra imprese e consumatori ed utenti;

b) predisporre e promuovere contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;

c) promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti (art. 2 L. 580/1993).

Inoltre, alle Camere di Commercio compete la legittimazione ad agire in giudizio per far accertare l'abusività di condizioni generali di contratto predisposte da professionisti (o loro associazioni) per la contrattazione seriale con i consumatori (art. 37 cod. cons.); ancora, sempre in ambito consumeristico, la procedura di conciliazione dinanzi alle Camere di Commercio può costituire una valida alternativa, efficiente e celere (appena 60 giorni), alla proposizione di un'azione collettiva inibitoria a tutela degli interessi collettivi di consumatori e utenti ai sensi dell'art. 140 del codice del consumo.

A ciò si aggiunga l'opera di rilevamento, aggiornamento, raccolta e pubblicazione degli usi provinciali che è particolarmente meritoria non soltanto per l'immediata rilevanza di tali usi nelle dinamiche produttive e commerciali ma altresì per una ulteriore ragione, meno evidente forse, ma di grande importanza.

Le Camere di Commercio hanno, infatti, il delicato compito di "custodi" (ancorché non di creatori) di usi che, in certi casi (ancorché non frequentissimi),

assurgono a vera e propria fonte del diritto.

Tali usi, gli usi normativi, rappresentano oggi l'unica via di autonormazione spontanea della collettività di contro alla predominante eteronormazione di matrice statutale (o vieppiù comunitaria) propria degli attuali ordinamenti giuridici ("Si tratta, insomma, di un diritto che viene spontaneamente creato dagli stessi destinatari della norma ... in aderenza alle esigenze ed ai bisogni della comunità." - Martines, *Diritto costituzionale*, Milano, 2005, pag. 64).

Come si vede, in un unico ente si sommano molteplici funzioni di tale rilevanza da collocarlo al centro delle più vitali dinamiche, non solo economiche ma altresì giuridiche, dell'attuale contesto sociale. Le Camere di Commercio, inoltre, in qualità di autorevoli mediatrici, potrebbero altresì sia adoperarsi promuovendo l'incontro delle contrapposte organizzazioni di categoria, al fine di realizzare una sorta di contrattazione collettiva sulla adozione di clausole-tipo e contratti-tipo, sia esercitare, attraverso le proprie commissioni conciliative ed arbitrali, una "giustizia parallela" privata ma "amministrata", capace di celere, economica ed equa mediazione e soluzione delle controversie con i consumatori e fra imprese.

La consuetudine

Ai fini che qui ci occupano, rileva l'art. 9 delle Preleggi:

"Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali

degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria."

La consuetudine è, dunque, una fonte non scritta ed una fonte-fatto. È sufficiente quindi che esista la comune convinzione che il comportamento osservato "sia conforme ai fini primari del gruppo stesso o valga a comporre razionalmente gli interessi confliggenti; per cui, se non osservato, provocherà una reazione sociale" (Martines, *Diritto costituzionale*, Milano, 2005, pag. 65). Mentre non sono ammesse consuetudini *contra legem*, sono, invece, fonti del diritto la consuetudine *secundum legem*, in quanto espressamente richiamata da norme di leggi o regolamenti con funzione integrativa o specificativa degli stessi, e la consuetudine *praeter legem*, la quale opera solo nelle materie non regolate da norme di legge o regolamento. Di norma, dunque, leggi e regolamenti prevalgono sugli usi normativi con una significativa eccezione in materia di lavoro, laddove è espressamente previsto quanto segue (art. 2078 c.c.): "In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli usi."

Usi normativi e usi negoziali

Dagli usi normativi si distinguono i cd. usi negoziali, i quali non sono fonti del diritto. Essi consistono in prassi generalizzate del mondo degli affari applicate in modo costante dalla generalità degli operatori in un dato settore economico o in una certa zona. Gli usi normativi possono avere – e difatti hanno – ad oggetto molteplici materie, dai rapporti negoziali in generale alla vendita di prodotti, dagli usi bancari alle locazioni o ai trasporti. Gli usi negoziali si applicano a prescindere dal fatto (e dalla prova) che le parti li abbiano conosciuti e voluti di modo che quanti stipulano un contratto in un dato luogo o in un determinato settore possano confidare nell'usuale significato del loro accordo secondo la



prassi generale senza che sia necessario farvi espresso rinvio. Come chiarito dalla giurisprudenza tanto gli usi normativi quanto quelli negoziali devono essere provati da chi ne allega l'esistenza, non avendo il giudice l'obbligo di conoscerli. In tal caso, comunque, soccorre la presunzione di esistenza dovuta alla pubblicazione di essi da parte delle Camere.

Usi bancari e anatocismo

La questione della natura, normativa o meramente negoziale, di un uso è stata al centro di una recente vicenda giudiziaria di estrema rilevanza: quella della inveterata prassi bancaria di praticare l'anatocismo sugli interessi passivi a carico dei correntisti per decenni considerata legittima dalla giurisprudenza e solo dal 1999 reputata invece illegittima.

Secondo l'orientamento, l'anatocismo trova generale applicazione attraverso comportamenti della generalità degli interessati con il convincimento di adempiere ad un precetto di diritto, presentando i caratteri obiettivi di costanza, generalità e durata ed il carattere subiettivo della *opinio iuris* che contras-

segnano la norma giuridica consuetudinaria vincolante gli interessati, salva contraria disposizione contrattuale.

Al contrario, nel 1999 la Suprema Corte ha capovolto tale orientamento affermando la nullità della clausola, contenuta in un contratto bancario, che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria e poiché l'indagine al riguardo ha condotto a risultati negativi, in difetto di elementi idonei a concretizzare la detta consuetudine.

Per affermare che l'anatocismo costituisca applicazione di un uso normativo, non è sufficiente rilevare che esso trova generale applicazione nei rapporti tra istituti di credito e clienti. Esso non è affidabile alla sola costanza e generalità di una prassi; deve essere anche sostanziato dalla convinzione o consapevolezza di attuare una regola vertente su materia giuridicamente rilevante per la natura delle situazioni da disciplinare. E tale convinzione o consapevolezza non deve essere unilaterale, ma costituire opinione comune dei contraenti in un determinato settore. Nell'ambito dei



contratti bancari mancano elementi idonei a ravvisare tale elemento, segnatamente per quanto concerne il *modus operandi* del cliente dell'istituto di credito, cliente che di regola stipula secondo schemi contrattuali predisposti dalla banca.

Il tentativo del Governo dell'epoca di limitare gli effetti dirompenti delle sentenze della Corte di Cassazione con un decreto-legge volto a circoscriverne gli effetti da un certo momento in poi è stato però posto nel nulla dalla Corte Costituzionale che ha ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo.

La nuova *lex mercatoria*

L'origine dell'espressione *lex mercatoria* risale al diritto che regolava i rapporti mercantili medievali, creato dagli stessi mercanti grazie agli statuti delle potenti corporazioni mercantili. Oggi lo stesso termine indica un diritto creato dalla classe imprenditoriale onde disciplinare in modo uniforme, al di là dei confini nazionali, i traffici che si instaurano entro l'unità economica dei mercati sempre più "globalizzati". La nuova *lex mercatoria* mira e riesce a superare la discontinuità giuridica degli ordinamenti nazionali grazie alla diffusione internazionale di modelli

contrattuali standard (si pensi al *leasing*, al *factoring*, al *performance bond...*), all'uniforme osservanza di particolari pratiche da parte del ceto imprenditoriale, nonché alla giurisprudenza delle camere arbitrali internazionali. In tale ottica, gli usi del commercio internazionale si configurerebbero dunque quali usi normativi: ma tale affermazione risulta opinabile, potendosi ben trattare di semplici usi contrattuali.

In definitiva tali usi risultano vincolanti in quanto si tratta di clausole (non scritte) del contratto, sulla cui osservanza l'altro contraente fa legittimo affidamento. Seppur la portata internazionale uniforme della *lex mercatoria* arrechi alla stessa una forte valenza persuasiva, ciò non toglie che essa resti pur sempre una pratica contrattuale, vincolante nei singoli Stati alla stregua dei principi contrattuali.

Usi della Camera di Commercio internazionale di Parigi

Nel commercio internazionale rivestono fondamentale importanza le regole in materia di credito documentario. Gli *Uniform Uses and Practices for Documentary Credits (U.C.P.)*, editi dalla Camera di commercio internazionale che ha sede a Parigi ed oggetto di espresso rinvio da parte di un uso normativo in

materia bancaria inserito nella *Raccolta 2005* che oggi viene presentata, costituiscono un "codice uniforme" adottato dalle associazioni di banche o da banche singole, diffuse in oltre cento Stati o territori autonomi. L'individuazione della natura giuridica degli *U.C.P.* è tuttavia questione controversa.

Usi e clausole vessatorie.

Usi e correttezza professionale

E se una clausola riproduttiva di un uso venisse inserita in un contratto con il consumatore potrebbe essere sottoposta al vaglio circa la sua eventuale natura o portata vessatoria?

L'art. 34, co. 3°, cod. cons. esenta dal test di vessatorietà solo "le clausole che riproducono disposizioni di legge" e l'interpretazione giurisprudenziale della norma è apparsa finora molto restrittiva, tanto che le norme di rango secondario (quali quelle regolamentari) sono ritenute estranee all'applicazione dell'art. 34 cod. cons.

Tuttavia, tale interpretazione appare contestabile ove si consideri che sovente il termine "legge" non è usato dal legislatore in senso formale bensì come sinonimo di fonte normativa e che, per quanto qui di interesse, esistono settori in cui la *regula iuris* promana non già da fonti di diritto positivo bensì esclusivamente da fonti consuetudinarie.

Gli usi possono poi rilevare quale cristallizzazione di quei "principi della correttezza professionale" che costituiscono il parametro di valutazione degli atti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 n. 3 c.c. ("compie atti di concorrenza sleale chiunque ... 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda").

Prof. Avv. Ugo Ruffolo
Ordinario di Diritto Civile
Università degli Studi di Bologna

L'importanza del nuovo "codice" nei traffici marittimi e nelle attività portuali

Ad evitare di ripetere argomenti e considerazioni già svolte da chi mi ha preceduto tratterò, seppure brevemente, l'argomento degli usi con riferimento al settore nel quale opero anche professionalmente, che è quello marittimo e portuale: farò quindi alcune considerazioni sugli usi marittimi.

È opportuno rilevare che i settori dei traffici marittimi e delle attività portuali sono quelli in cui gli usi della provincia di Ravenna trovano la maggiore applicazione per cui parlare di usi marittimi a Ravenna ha indubbiamente una rilevanza particolare.

Vorrei anche aggiungere che nel settore delle fonti del diritto della navigazione, gli usi hanno una funzione particolarmente rilevante.

L'uso in materia di navigazione assume infatti una sfera di operatività più vasta di quella che gli è normalmente riservata nel sistema generale del nostro diritto sia in virtù del carattere di autonomia e specialità del diritto della navigazione sia perché in alcuni casi (art. 468 sui contratti di utilizzazione delle navi addette alla navigazione interna) gli è attribuita addirittura la prevalenza sulle norme di legge dello stesso diritto speciale.

Va detto quindi che per gli operatori portuali gli usi marittimi non hanno solo una rilevanza teorica, ma anche un'importanza pratica.

Ho esaminato velocemente la nuova raccolta degli usi e desidero compli-

mentarmi veramente con la Commissione e con il suo Presidente per avere effettuato una vera revisione degli usi andando ad analizzare e in alcuni casi a sopprimere usi che seppure pubblicati non erano effettivamente più in vigore.

Da una sommaria lettura della revisione rilevo infatti che ad esempio in materia di controstallie non è più riportato l'uso sul tasso di controstallia precedentemente pubblicato che prevedeva 200 Lire per tonnellata di portata utile della nave.

Rilevo inoltre che non è più pubblicata la c.d. tabella dei cali che a prescindere dalle percentuali ritenute ammissibili come calo, faceva riferimento a merci o a modalità di trasporto assolutamente anacronistiche e superate da decenni. Basti considerare che in tale tabella si elencava il trasporto di olio in fusti di legno, vino in fusti di legno, legna da ardere, carbone in sacchi, ecc. cioè merci e soprattutto modalità di imballaggio e di trasporto che non trovavano ormai più applicazione veramente da tantissimo tempo.

Va quindi apprezzato l'intervento della Commissione che a mio avviso con notevole intelligenza e prudenza ha previsto che "eventuali cali riscontrati allo sbarco vengano valutati di caso in caso tenuto conto del prodotto, della durata del viaggio e di tutte le altre circostanze attenenti il viaggio che in qualche modo possono incidere sul



peso della merce trasportata".

Questo vuol dire che un calo rispetto al peso di polizza e al quantitativo di merce effettivamente imbarcato è giustificabile, ma l'entità e la percentuale di tale calo va valutata e accertata caso per caso con riferimento a tutti gli elementi che possono venire in considerazione senza più affidarsi ad anacronistiche tabelle.

Basti considerare a questo riguardo che anche nel settore del trasporto dei cereali in cui le condizioni di trasporto se vogliamo sono rimaste le stesse (pensiamo a grano o semi di soia trasportati alla rinfusa), i tipi di nave e soprattutto la durata dei trasporti sono cambiati tantissimo per cui è ovvio che anche il calo dovuto ad esempio all'evaporazione dell'umidità durante il trasporto, si è notevolmente ridotto.



Raccolta provinciale degli Usi



Mi pare quindi veramente apprezzabile l'intervento della Commissione che pur avendo in alcuni casi incontrato anche delle resistenze (comprensibili e giustificate) ha comunque dimostrato notevole sensibilità e coraggio nell'intervenire su un sistema che rischiava di cristallizzarsi senza uniformarsi e adattarsi a quello che era il reale andamento dei traffici marittimi e delle attività portuali che a Ravenna hanno una importanza a mio avviso assolutamente decisiva per lo sviluppo della città.

Vorrei ricordare anche in questa occasione che il porto di Ravenna è in Italia il secondo porto per gli sbarchi di rinfuse.

Tornando agli usi, vi sono indubbiamente degli usi che hanno fatto la storia (e possiamo dire la fortuna), del porto di Ravenna. A cominciare dalla definizione di "porto di Ravenna" contenuta nei contratti di trasporto, la stessa secondo l'uso vigente nel 1951 veniva riferita agli effetti del traffico, esclusivamente alla darsena di città e agli effetti della navigazione a tutto il corso del canale. Questa distinzione resistette a lungo mentre la progressiva installazione lungo il corso del canale dei nuovi stabili-

menti industriali fece sì che con la revisione del 1965 si modificò l'estensione della nozione di "porto di Ravenna" a tutto il canale e quindi ovviamente a tutti i nuovi bacini e darsene che vennero via via costruiti e divennero operanti lungo il suo corso.

Ricordiamo poi che nella revisione del 1995 la disciplina delle stallie e contro stallie con il problema degli allibatori ai quali era necessario far ricorso per consentire alle navi di raggiungere il pescaggio necessario per entrare in porto.

Gli allibatori erano sostanzialmente navi mercantili di media stazza muniti di aspiratore meccanico e di altri mezzi di sbarco che venivano rimorchiati sottobordo delle navi in attesa e poi rimorchiate cariche all'interno del porto.

A questo riguardo la questione più frequente e rilevante era quella della considerazione agli effetti delle stallie e contro stallie, del tempo di trasferimento della nave allibata dalla rada al porto finché, uniformandosi ad un parere di un autorevole marittimista genovese, si intese tale tempo (anche quando la nave fosse già entrata in

contro stallie o in rada) sempre come periodo di navigazione e quindi escluso dal time sheet: l'ancoraggio in rada veniva così considerato ad ogni effetto come un porto intermedio lasciato il quale la nave riprendeva la rotta verso il posto di destinazione finale.

Questa disciplina venne recepita nei contratti di noleggio in cui per lo sbarco a Ravenna era previsto un allibo del carico in rada, in quella che divenne nota come la "Ravenna clause" e sparì quando anche i mezzi allibanti divennero un ricordo storico del nostro porto.

Si può dire quindi che gli usi hanno accompagnato e continuano ad accompagnare lo sviluppo del nostro porto.

Un'altra prassi usuale che abbiamo nel porto di Ravenna in cui come ben noto c'è un frequente ricorso all'uso del sequestro di nave da parte dei ricevitori che vengono ritenuti piuttosto "aggressivi" è quella di liberare la nave mediante semplice dichiarazione del sequestrante o del suo procuratore difensore. Anche questo è un uso che seppure non scritto è tuttavia vigente e ci viene un po' "invidiato" da altri porti e costituisce ormai una prassi consolidata nel porto di Ravenna.

A conclusione si deve quindi sottolineare nuovamente:

l'importanza degli usi anche sotto il profilo pratico;

la necessità che gli usi pubblicati siano effettivamente vigenti e conformi alle consuetudini locali;

l'apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione di revisione e i complimenti alla Camera di Commercio che continua a dimostrare sensibilità e attenzione al problema degli usi.

Roberto Ridolfi
Presidente dell'Ordine
degli Avvocati di Ravenna